

CIRS ALTO ADIGE ODV

STATUTO

Art. 1

Denominazione - Forma giuridica - Durata - Sede - Scopo

1. Il CIRS dell'Alto Adige assumerà la seguente denominazione "CIRS Alto Adige ODV" a seguito del passaggio di transizione e dell'iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione è riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C.. Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n 117) l'Associazione è un'organizzazione di volontariato (ODV), che si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede dell'Associazione è a Bolzano.

Il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno del comune può avvenire con delibera del Comitato Direttivo.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017:

- a. l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b. è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- d. l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro Ente del Terzo Settore, preferibilmente ad una organizzazione di volontariato con simili obiettivi;
- f. l'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- g. l'Associazione disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- h. l'Associazione adotterà nella denominazione e in qualsivoglia distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo ODV.

Art. 2

Finalità

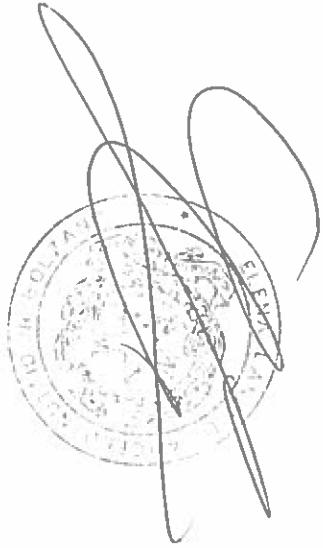
L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà.

Ha presente le finalità di costituzione del C.I.D.D. – Comitato Italiano per la Difesa della Donna-, eretto a Ente Morale e successivamente denominato CIRS nel 1986 con DPR 4.6.1986; registrato all'Ufficio Contr. Interno della Corte dei Conti nr. 011966 del 14.07.1986 e Reg. alla Corte di Conti in data 31.07.1986 Reg. 33 interno Foglio 205.

Art. 3

Attività

L'attività principale dell'associazione è di interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 117 /2017, art. 5, comma 1:



a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

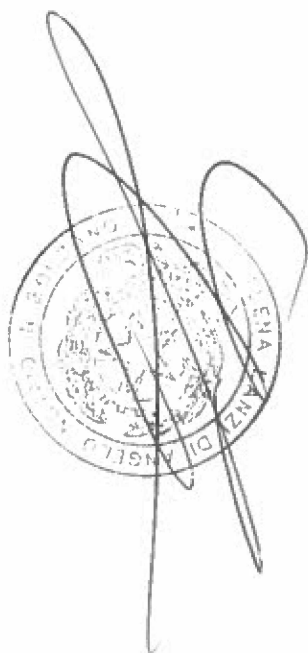
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4

Risorse economiche



1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b. contributi, erogazioni, lasciti, donazioni e concessioni in comodato d'uso da parte di enti, di soggetti pubblici e/o privati;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d. quote d'iscrizione ed eventuali contributi dei soci;
- e. contributi dello Stato, della Provincia Autonoma di Bolzano, di Comuni, di enti e di istituzioni pubbliche e private nazionali ed europei, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, tipiche degli interventi riabilitativi (es. commercializzazione di manufatti di propria produzione).

Art. 5 Soci

1. Sono soci le persone fisiche che hanno compiuto il 18° anno di età che entrano a far parte dell'Associazione, in conseguenza dell'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio. La domanda deve essere presentata al Consiglio ed è subordinata al vaglio dei seguenti requisiti:

- a. riconoscimento da parte del richiedente delle finalità dell'Associazione e impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stabiliti dal presente Statuto;
- b. non essere interdetto o inabilitato.

Sulla domanda decide il Consiglio. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea, su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 6 Diritti e doveri del Socio

1. I soci hanno diritto:

- a. a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare alle Assemblee, con diritto di voto qualunque sia l'oggetto dell'o.d.g.;
- c. ad accedere alle cariche associative;
- d. di consultare i libri dell'associazione (come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017) a seguito di domanda scritta al Consiglio Direttivo; la consultazione potrà avvenire entro 7 giorni dalla richiesta.

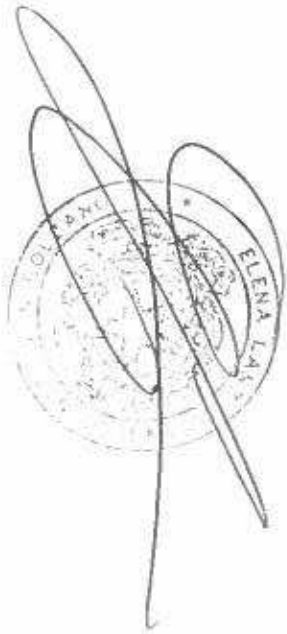
2. I soci devono:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b. versare annualmente la quota associativa;
- c. mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7 Recesso ed esclusione del Socio

1. La qualità del Socio si perde:

- a. per recesso che può essere chiesto in forma scritta, entro un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale;
- b. per decesso;
- c. per non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;



- e. per comportamenti che possono danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione;
- f. per non adempiere puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- g. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- h. per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il Socio e l'Associazione.

2. L'esclusione del socio è decisa dal Consiglio con deliberazione motivata, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è comunicata al socio in forma scritta. Contro la decisione del Consiglio il socio può chiedere il pronunciamento dell'Assemblea.

Il Socio escluso, decaduto o receduto non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti/Organo di controllo.

Art. 9 L'Assemblea

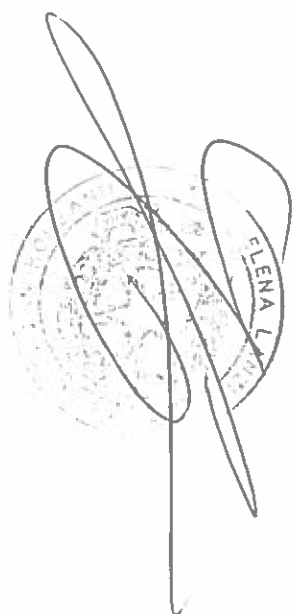
1. L'Assemblea, organo deliberante dell'Associazione, è formata da tutti i Soci. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. All'Assemblea partecipa a titolo consultivo l'organo di revisione.

2. L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione e inoltre:

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. approva la relazione sulle attività svolte e sulle attività da svolgere;
- c. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. elegge e revoca il Collegio dei Revisori/Organo di controllo;
- e. determina l'entità della quota associativa annuale dei soci;
- f. delibera sul ricorso avanzato del Socio in seguito al provvedimento di esclusione e su quello di reiezione;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente assente. Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto, anche via mail o fax, da inviare almeno 10 giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui



partecipano di persona o per delega tutti i Soci, l'intero Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo, se nominato.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di metà più uno dei presenti.

6. I bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante gli 8 giorni che precedono l'Assemblea e finché non siano approvati. I Soci possono prenderne visione.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti del Consiglio cessi l'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, il quale rimane in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. predisporre il bilancio annuale e il preventivo di spesa per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- c. deliberare sulle domande di nuove adesioni con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri;
- d. provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e risponderne dinanzi all'Assemblea;
- e. redigere, se ritenuto opportuno, un regolamento interno per l'applicazione dello statuto e per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- f. stabilire il limite di spesa a disposizione del Presidente.

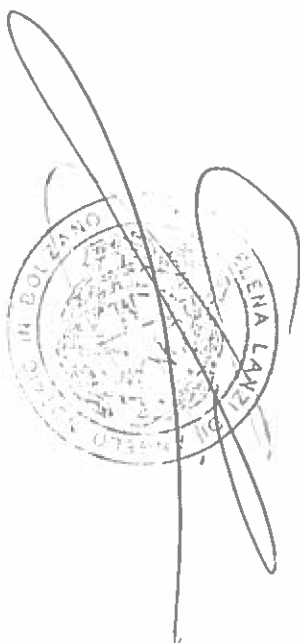
3. I verbali sono redatti dal Coordinatore dell'associazione che funge da segretario; in sua assenza da altro membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente; essi vengono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano e si riunisce ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; la convocazione è fatta dal Presidente con incito inoltrato, anche via mail o fax, ai singoli membri almeno tre giorni prima dell'adunanza. La presenza alle riunioni può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione.

5. Può essere previsto un compenso per l'Organo Direttivo.

Art. 11 Il Presidente



1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, oltre a presiedere il Consiglio stesso, dirige l'Assemblea dei soci e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

2. Il Presidente provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea; in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di riferire al medesimo e di chiedere la ratifica alla prima successiva seduta del Consiglio.

3. Per l'apertura e la chiusura di conti correnti è necessaria la sola firma del Presidente.

Art. 12

Collegio dei Revisori/Organo di controllo

1. Al Collegio dei Revisori/Organo di controllo è riservato il controllo sulle entrate e sulle uscite dell'Associazione e sul bilancio; esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e sul suo concreto funzionamento. Essi riferiscono annualmente e per iscritto all'Assemblea dei soci circa i controlli effettuati.

2. L'Assemblea dei Soci nomina l'organo di controllo sottoforma di Collegio oppure sottoforma di organo monocratico. L'Organo di Controllo, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile, non è tenuto tuttavia ad operare su base onoraria (art. 34 comma 2 di D.Lgs. 117/2017). Esso ha durata di tre anni. I suoi compiti sono stabiliti dall' art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13

L'esercizio contabile

L'esercizio contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14

I bilanci sociali annuali

Il Presidente fa predisporre il bilancio consuntivo, il quale deve riportare, fra l'altro, tutti i beni mobili ed immobili, i contributi e i lasciti a favore dell'Associazione. Il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Nel bilancio si da altresì conto dei beni in uso comodato.

Art. 15

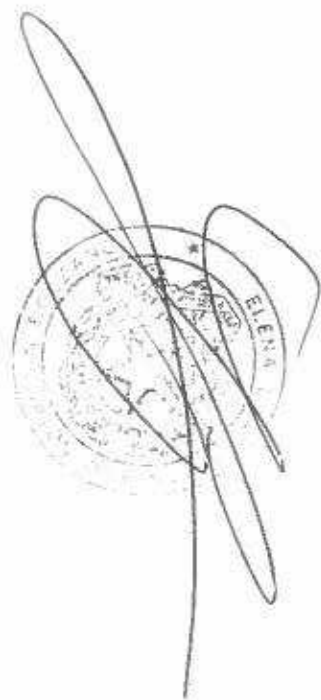
Scioglimento/trasformazione dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore, preferibilmente ad un'organizzazione di volontariato con similari obiettivi.

Art. 16

Collaborazioni



1. Il CIRS Alto Adige collabora in via principale con il CIRS Nazionale con attuale sede a Messina. A questo scopo si conforma ai relativi obblighi statutari e assume periodiche intese con il CIRS di Messina come pure con gli altri CIRS.

2. Il Consiglio Direttivo decide motivatamente circa collaborazioni e/o adesioni con ODV locali e non, che perseguono le stesse finalità.

Art. 17

Rinvio

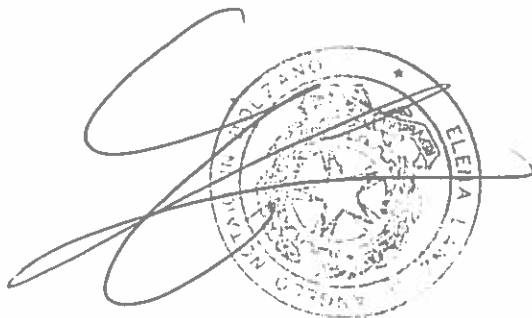
Per tutti i casi non contemplati in questo statuto valgono le disposizioni del Codice Civile Italiano relative alle associazioni riconosciute, art. 14 e seguenti, e del D.Lgs. 117/2017, in particolare quelle che riguardano le organizzazioni di volontariato.

f.to Cuccato Maria Gabriella

f.to Elena Lanzi, notaio L.S.

La sottoscritta Avv. Dott.ssa ELENA LANZI notai-
in Bolzano, certifica che la presente copia, composta da
n. 11..... fogli, è conforme al suo originale conservato
nei suoi atti.

Bolzano li 27 OTT. 2020



Bestätigung der Übereinstimmung Im Sinne von Artikel 22 Absatz 2 des gesetzestretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82, und von Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 13. November 2014, wird bestätigt, dass diese Ablichtung in elektronischer Form vom Originaldokument in Papierform stammt und mit diesem übereinstimmt	Attestazione di conformità Ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 si attesta la conformità della presente copia per immagine al documento cartaceo originale da cui è tratta
Die Amtsdirektorin Judith Notdurfter (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)	La Direttrice d'ufficio Judith Notdurfter (sottoscritto con firma digitale)